

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

95° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 28 DICEMBRE 1992

INDICE

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	5

GIUSTIZIA (2^a)

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 1992

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

*La seduta inizia alle ore 13.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 90/604 CEE che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349 CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ECU

(Parere al Governo, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 19 dicembre 1992, n. 489: parere favorevole)

(R 144 O 03, C 2^a, 1^o)

Riferisce il senatore COVI, ricordando in primo luogo che il provvedimento in discussione è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. Esso mira al recepimento della direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, direttiva che ha modificato - per alcuni aspetti - le precedenti, già emanate dalla Comunità economica europea, in materia di redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati di società e gruppi di imprese.

L'urgenza delle norme all'esame deriva in particolare dall'esigenza di modificare fin dall'inizio della loro operatività, cioè con l'esercizio di bilancio 1993, le disposizioni introdotte - in attuazione delle direttive da ultimo citate - con la legge 26 marzo 1990, n. 69.

Le norme contenute nel decreto delegato danno piena attuazione ai principi ed ai criteri direttivi fissati nel citato articolo 10 della legge n. 489 del 1992. Con il comma 1 dell'articolo 1 (che riscrive l'articolo 2435-bis del codice civile), sono stati modificati due dei parametri in presenza dei quali le imprese sono autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata: si tratta del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, per il quale il limite viene aumentato fino a 3.090 milioni di lire, e del fatturato, il cui limite viene elevato a 6.180 milioni di lire; non cambia invece il parametro espresso dal numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio, il cui limite massimo resta fissato a cinquanta unità.

Il secondo comma dello stesso articolo, in conformità al criterio enunciato nella lettera b) della norma delegante, impone che dalle voci b I e b II dell'attivo siano detratti in forma specifica ammortamenti e svalutazioni, per compensare l'omissione delle notizie contenute nell'articolo 2427, n. 2) del codice civile, nel caso in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata.

Il terzo comma opera poi - conformemente alla lettera c) della norma delegante - lo snellimento della nota integrativa così come il quarto comma, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva e della lettera d) della disposizione di delega, consente alle società piccole e medie (come definite nel primo comma) di omettere la relazione sulla gestione, purchè forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile.

Quanto all'articolo 2 dello schema di decreto - prosegue il relatore - esso si limita a disporre che il bilancio sia redatto in lire, salva la facoltà di cui al successivo articolo 3 laddove - mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 2435 del codice civile - si statuisce che il bilancio possa essere pubblicato anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio, tasso che deve essere indicato nella nota integrativa.

Concludendo, il senatore Covi propone alla Commissione, stante la piena corrispondenza fra i criteri della legge-delega e le norme all'esame, di esprimere senz'altro un parere favorevole sullo schema di decreto.

Concorda, a nome del Gruppo democratico cristiano, il senatore DI LEMBO, ed anche il presidente RIZ si associa alla proposta del relatore, che è accolta.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Covi di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto delegato in titolo.

La seduta termina alle ore 13,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 1992

45^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva n. 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, predisposto in attuazione degli articoli 1 e 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 dicembre 1992, n. 489: parere favorevole)

(R 144 O 03, C 6^a, 2^o)

Il presidente FORTE, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta.

(R 30, C 6^a, 1^o)

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 15,15).

Il presidente FORTE riferisce sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/30/CEE del 6 aprile 1992, concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi. Lo schema di decreto non modifica la morfologia e la disciplina del gruppo creditizio, ma si limita ad effettuare quelle integrazioni alla normativa vigente richieste dall'esigenza di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme alle prescrizioni comunitarie. Le innovazioni contenute nella direttiva 92/30, che sostituisce la direttiva 83/350, riguardano: l'assoggettamento a vigilanza informativa su base consolidata, oltre che delle aggregazioni di soggetti con al vertice una istituzione creditizia, anche di quelle guidate da una società di partecipazione finanziaria; l'ampliamento della nozione di società finanziaria; l'inserimento nelle aggregazioni sottoposte a vigilanza consolidata delle società che svolgono attività strumentale; la riduzione dal 25 al 20 per cento della soglia di partecipazione rilevante ai fini del consolidamento. In realtà, tali innovazioni risultano già vigenti nel nostro ordinamento, in quanto inserite o autonomamente, attraverso la cosiddetta «legge Amato», o in virtù di una sorta di «recepimento in via anticipata» della direttiva 92/30, attuato con il decreto legislativo n. 356 del 1990. La sola

differenza di rilievo riguarda il novero dei soggetti che concorrono al consolidamento, che viene esteso sino a comprendere la *holding* finanziaria anche quando questa abbia sede in altro Stato membro della CEE. In conclusione, osservando che l'ordinamento italiano risulta con il recepimento di quest'ultima direttiva pienamente adeguato alla disciplina comunitaria in materia, il presidente Forte propone l'espressione di un parere favorevole.

Tale proposta, posta ai voti, è accolta.

La seduta termina alle ore 15,30.